

**TRIBUNALE DI BOLZANO / LANDESGERICHT BOZEN**

**UFFICIO FALLIMENTI**

**AMT FUER KONKURSSACHEN**

**Ai Curatori, Commissari Giudiziali, Liquidatori Giudiziali, anche per l'inoltro ai Periti  
All'ordine degli Avvocati di Bolzano**

**p.c.**

**Alla Presidente del Tribunale**

**Alla Presidente della Prima Sezione Civile**

**Ad Astalegale.net per l'inserimento sul sito del Tribunale**

**Alla Cancelleria fallimentare, anche per l'inoltro a tutti i destinatari di cui sopra e  
l'inserimento telematico in tutti i fascicoli**

**Oggetto: disposizioni urgenti relative al decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11**

I GG.DD. del Tribunale di Bolzano,

visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11,

ritenuto opportuno definire regole e linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19,

**DISPONGONO QUANTO SEGUE**

- ✓ tutte le aste (con annesse questioni inerenti le liberazione, cauzioni, differimenti) DISCIPLINATE DAL CPC (ART.107,2° CO) verranno regolate secondo quanto stabilito con la circolare per le esecuzioni immobiliari e mobiliari, che si allega;
- ✓ per le aste e in generale le vendite competitive di cui all'art.107, 1° co., il curatore si adeguerà ai criteri di cui sopra;
- ✓ tutte le ordinarie istanze (autorizzazioni, pareri, richieste di liquidazioni ecc.) verranno inoltrate dal curatore esclusivamente tramite pct;
- ✓ le udienze di rendiconto, verifica dello stato passivo, udienza di reclami ex artt. 26 e 36 l.f. verranno eventualmente differite con apposito provvedimento del GD; per quelle fissate entro il 22.3.2020 e quindi differite d'ufficio, egualmente il GD provvederà a indicare la nuova udienza successiva alla suddetta data;
- ✓ per le udienze nell'ambito dei concordati preventivi già fissate o la cui fissazione si renderà necessaria entro il 31 maggio 2020 (inammissibilità della domanda di concordato, revoca del concordato e omologazione in caso di opposizione), ci si riserva di provvedere;
- ✓ il Collegio provvederà a fissare i termini di cui all'art.161 l.f. che saranno soggetti alla sospensione di cui all'art. 1 del DL 11/2020; in questo periodo rimarranno sospesi altresì i termini già concessi ai sensi dell'art. 161, comma 6 lf (dal 9 al 22 marzo 2020);
- ✓ per le udienze prefallimentari il giudice valuterà la sussistenza di urgenza, che dovrà essere segnalata dall'istante, non potendo il giudice esaminare la sussistenza di elementi diversi da quelli emergenti dalla visura camerale.

I GG.DD. del Tribunale di Bolzano

Dott.ssa Francesca Bortolotti

Dott.ssa Cristina Longhi

Allegato:

Disposizioni urgenti in materia di esecuzioni mobiliari ed immobiliari

**TRIBUNALE DI BOLZANO / LANDESGERICHT BOZEN**

**UFFICIO ESECUZIONI**

**AMT FUER ZWANGSVOLLSTRECKUMGEN**

Ai Custodi e Delegati alla Vendita e all'I.V.G. di Bolzano

Ai Periti

presso il Tribunale Civile di Bolzano Ufficio Esecuzioni

p.c.

Alla Presidente del Tribunale

Alla Presidente della Prima Sezione Civile

Ad Astalegale.net per l'inserimento sul sito del Tribunale

Alla Cancelleria delle esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, anche per l'inoltro a tutti i destinatari di cui sopra e l'inserimento telematico in tutti i fascicoli

Oggetto: disposizioni urgenti relative al decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11

I GG.EE. del Tribunale di Bolzano,

visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11,

ritenuto opportuno di definire regole e linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure

precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenere sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o

fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita,

DISPONGONO QUANTO SEGUE

#### 1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza.

Quindi si procederà a rinviare le udienze in questione a data successiva al 31.05.2020, cui seguirà apposito provvedimento.

Conseguentemente i termini processuali collegati all'udienza de qua si ritengono differiti.

I custodi procederanno a segnalare al giudice in via telematica eventuali problematiche connesse al loro incarico.

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza allegando la prova del versamento per accedere al beneficio.

#### 2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

L'esperto stimatore continuerà a svolgere l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 31 maggio 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente;
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo -

in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.

### 3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Anche per l'attività del custode giudiziario vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...), invece:

- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 31.05.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notificherà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

### 4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione - anche in corso - sino alla data del 22 marzo 2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 3, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
- sono sospese sino al 31 maggio 2020 le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre- allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode;
- premessa la modifica dell'art. 560 cpc come disposta con D.L. 162/19 (cd. Decreto milleproroghe), convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed entrato in vigore il 1. marzo 2020, l'emanazione dei provvedimenti di liberazione dovrà essere attivata dai soggetti legittimati solo in casi d'urgenza di cui al paragrafo 3 lettere a) e b).

## 5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

### 5.1 VENDITE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE (FINO AL 22 MARZO 2020)

Ai sensi dell'art. 1 del DL 8 marzo 2020, n. 11 TUTTE le vendite già fissate, a prescindere dalla tipologia di vendita, sono sospese.

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel periodo cuscinetto sopra indicato vanno intesi come differiti.

Qualora vi siano richieste di restituzione delle cauzioni, il delegato alla vendita, in presenza del Cancelliere redigerà un verbale delle operazioni di apertura delle buste pervenute in relazione alla procedura per cui è stata richiesta la restituzione della cauzione, e provvederà entro 30 giorni alla

restituzione della stessa tramite bonifico bancario. In difetto l'offerta resterà ferma fino alla nuova asta in ragione della cauzione già versata.

In ogni caso si dispone quanto segue:

- 1) differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati sino al 22 marzo 2020 mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione";
- 2) comunicazione alle Cancellerie di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e ai Gestori incaricati delle vendite di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino al 22 marzo 2020 (compreso), a mente dell'art. 1, cit., sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto.

Di conseguenza, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 23 marzo.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati.

## 5.2. VENDITE GIA' FISSATE NEL PERIODO FRA IL 23 MARZO ED IL 31 MAGGIO 2020

Ci si riserva di fornire le necessarie indicazioni in seguito.

I GG.EE. del Tribunale di Bolzano

Dott.ssa Francesca Bortolotti

Dott. Werner Mussner

Dott. Massimiliano Segarizzi



**Bolzano, 20 marzo 2020**

**TRIBUNALE DI BOLZANO  
UFFICIO FALLIMENTI**

**Ai Curatori, Commissari Giudiziali, Liquidatori Giudiziali, anche per l'inoltro ai Periti  
All'ordine degli Avvocati di Bolzano**

**p.c.**

**Alla Presidente del Tribunale**

**Alla Presidente della Prima Sezione Civile**

**Ad Astalegale.net per l'inserimento sul sito del Tribunale**

**Alla Cancelleria fallimentare, anche per l'inoltro a tutti i destinatari di cui sopra e  
l'inserimento telematico in tutti i fascicoli**

**Oggetto: disposizioni urgenti relative al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18**

I GG. DD. del Tribunale di Bolzano,

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

ad integrazione della circolare comunicata in data 9 marzo 2020,

**DISPONGONO QUANTO SEGUE**

**UDIENZE PREFALLIMENTARI**

Per le udienze prefallimentari il giudice valuterà la sussistenza di urgenza, che dovrà essere segnalata dall'istante, non potendo il giudice esaminare la sussistenza di elementi diversi da quelli emergenti dalla visura camerale; in mancanza di tale indicazione le udienze prefallimentari saranno rinviate, con apposito provvedimento, a dopo il 30.06.2020.

## **ATTIVITA' DEL CURATORE**

Il Curatore sarà tenuto a tutti gli adempimenti che possono essere svolti telematicamente; tutte le ordinarie istanze (autorizzazioni, pareri, richieste di liquidazioni ecc.) verranno inoltrate dal Curatore esclusivamente tramite deposito telematico (pct).

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.f., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il Curatore vi procederà se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva quantomeno al 15 aprile 2020.

Le convocazioni del comitato dei creditori, se necessarie ed urgenti, possono essere disposte in videoconferenza o tramite call conference.

Sono da intendersi sospesi, sino al 15 aprile 2020, i termini per i depositi del programma di liquidazione e delle relazioni iniziali e dei rendiconti periodici dei curatori, nonché del deposito delle domande di ammissione allo stato passivo e del relativo progetto.

## **VENDITE COMPETITIVE**

Tutte le vendite competitive disciplinate dal cpc (art.107,2° co l.f.) verranno regolate secondo quanto stabilito dalla circolare per le esecuzioni immobiliari, che si allega in calce.

Per le vendite competitive di cui all'art.107, 1° co. l.f., il Curatore si adeguerà ai criteri di cui sopra.

Per la liberazione degli immobili si rinvia a quanto disposto in materia di esecuzioni immobiliari.

## **UDIENZE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E DI VERIFICA DELLO STATO**

### **PASSIVO PER LE DOMANDE TARDIVE**

Al fine di garantire la celere distribuzione delle somme in sede di riparto finale, considerata l'emergenza economica conseguente a quella sanitaria, si sollecitano i curatori, non appena possibile, a depositare telematicamente il rendiconto, con richiesta di fissazione dell'udienza per l'approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 116 l.f.; il Giudice fisserà l'udienza con richiesta al Curatore (che curerà in ogni caso gli adempimenti di legge) di invitare gli istanti a dichiarare entro cinque giorni prima dell'udienza se intendano partecipare all'udienza o meno; quattro giorni prima dell'udienza il

Curatore dovrà depositare telematicamente un atto con cui attesti l'avvenuta comunicazione della fissazione dell'udienza a tutti i creditori, le eventuali contestazioni pervenute e le eventuali richieste di partecipazione a tale udienza da parte dei creditori o del debitore; in caso in cui non sorgano contestazioni e nessuno dichiarerà di voler partecipare a tale udienza, il Giudice provvederà fuori udienza all'approvazione del rendiconto; in caso contrario, il Giudice si riserva di fissare nuova udienza, eventualmente anche da remoto se praticabile.

Analoga soluzione si adotterà per le udienze di verifica dello stato passivo relativamente alle **domande tardive**: il Giudice, previa istanza del Curatore, fisserà l'udienza con richiesta al Curatore (che curerà in ogni caso gli adempimenti di legge) di invitare gli istanti a dichiarare entro cinque giorni prima dell'udienza se intendano partecipare all'udienza o meno; quattro giorni prima dell'udienza, il Curatore dovrà depositare telematicamente un atto con cui attesti le eventuali osservazioni pervenute e l'eventuale modifica della sua originaria proposta, nonché le eventuali richieste di partecipazione a tale udienza da parte degli istanti; in caso in cui nessuno dichiarerà di voler partecipare a tale udienza, il Giudice provvederà fuori udienza; nel caso in cui ci siano richieste di partecipazione, il Giudice si riserva di fissare nuova udienza, eventualmente anche da remoto se praticabile.

## **RIPARTI**

**Ove sia possibile procedere a riparti parziali i curatori sono sollecitati a procedere con massima urgenza onde garantire il riparto delle somme giacenti sui conti correnti delle procedure per far fronte all'emergenza economica conseguente all'emergenza sanitaria in atto**; il Curatore potrà di conseguenza, contestualmente al deposito del riparto parziale, chiedere anche la liquidazione di un acconto sul proprio compenso; qualora il Curatore ritenga che non sia possibile procedere al deposito del riparto parziale si prega di indicarne le motivate ragioni.

**Laddove sia già stato approvato il rendiconto, si dispone che il Curatore proceda senza indugio a predisporre e depositare il riparto finale**, indicando altrimenti le motivate ragioni che impediscono tale adempimento.

Il Giudice si riserva di adottare il provvedimento di deposito del riparto parziale o finale a far data dal 16.04.2020; in caso di assenza di reclamo contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 l.f. il Giudice lo dichiarerà esecutivo su richiesta del Curatore, ai sensi dell'art. 110 co. 4 l.f.

### **PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO E PROCEDURE MINORI**

Le udienze nell'ambito dei concordati preventivi (artt. 162, 163, 163bis, 179 e 180 l.f.) saranno fissate o rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Il Collegio provvederà a fissare i termini di cui all'art. 161 l.f., che saranno soggetti alla sospensione di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020 (dal 9 marzo al 15 aprile); in questo periodo rimarranno sospesi altresì i termini già concessi ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f.; si confermano i termini per il deposito delle relazioni informative periodiche previste a carico del ricorrente, anche se il loro mancato rispetto non ne farà conseguire la proposta di inammissibilità da parte del Collegio.

Analoga soluzione viene prevista in materia di procedure minori.

### **RECLAMI**

Le udienze per i reclami ex artt. 26 e 36 l.f. verranno rinviate o fissate dopo il 30.06.2020.

I GG.DD. del Tribunale di Bolzano

Dott.ssa Francesca Bortolotti

Dott.ssa Cristina Longhi

Allegato: Linee guida in materia di esecuzioni immobiliari

**TRIBUNALE DI BOLZANO**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

- **Ai Custodi e Delegati alla Vendita**
- **Ai Periti**

**presso il Tribunale Civile di Bolzano**  
**Ufficio Esecuzioni**

**p.c.**

- **Alla Presidente del Tribunale**
- **Alla Presidente della Prima Sezione Civile**
- **Ad Astalegale.net per l'inserimento sul sito del Tribunale**
- **Alla Cancelleria delle esecuzioni Immobiliari, anche per l'inoltro a tutti i destinatari di cui sopra e l'inserimento telematico in tutti i fascicoli**

**Oggetto: disposizioni urgenti relative al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18**

I GG.EE. del Tribunale di Bolzano,

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

ritenuto opportuno di definire nuove regole e linee guida, **a modifica ed integrazione** di quanto già disposto in via d'urgenza in relazione al decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, volte ad assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenere sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita,

**DISPONGONO QUANTO SEGUE**

**1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.**

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza, per cui sia le udienze fissate nel periodo di sospensione *ex lege* ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (9 marzo 2020 -15 aprile 2020), sia quelle fissata nel periodo ricompreso fra il 16 aprile ed il

30 giugno 2020 ai sensi dei commi 6 e 7 del medesimo articolo, saranno prevedibilmente rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, salva la praticabilità delle forme della udienza da remoto, come previsto dall'art. 83, co. 7, lett. f), D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Si precisa che ai sensi dell'art. 83 comma 2 i termini processuali sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020: *“Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine verrà differita in modo da consentirne il rispetto”*.

I custodi procederanno a segnalare al giudice in via telematica eventuali problematiche connesse al loro incarico.

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza allegando la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà la ammissibilità della predetta istanza di conversione con apposito atto, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza. Il Ge valuterà caso per caso la possibilità di svolgere l'udienza nelle forme di cui alla lettera f) o h) del comma 7 dell'art. 83.

I termini per il versamento delle rate, avendo natura processuale, sono sospesi in conformità al disposto di cui all'art. 83 D.L. n. 18/20, con slittamento delle mensilità; allo stato si prevede che **l'obbligatorietà del pagamento delle singole rate riprenderà a partire dal 16 aprile 2020.**

## **2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE**

L'esperto stimatore continuerà a svolgere l'attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- **sino al 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso** presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite pignorato, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente;
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di

fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

### **3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO**

Anche per l'attività del custode giudiziario vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia...*), invece:

- **gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020**, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

### **4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE**

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- **è sospesa l'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili già emessi sino al 30 giugno 2020**, in considerazione di quanto disposto dall'art.103, 6° co., D.L. n.18/2020;
- premessa la modifica dell'art. 560 cpc come disposta con D.L. 162/19 (cd. Decreto milleproroghe), convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed entrato in vigore il 1. marzo 2020, l'emanazione di nuovi provvedimenti di liberazione dovrà essere attivata dai soggetti legittimati, fermo restando il periodo di sospensione per la loro esecuzione di cui sopra.

## 5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

A modifica delle disposizioni emesse da questo Ufficio in data 09.03.2020, si dispone che:

- 1) **TUTTI gli esperimenti di vendita già fissati e pubblicati ricadenti nel periodo fra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 sono da intendersi REVOCATI.**

I termini per gli adempimenti dei Professionisti Delegati previsti nell'ordinanza di delega riprenderanno a decorrere dal **1. luglio 2020**, data dalla quale ricomincerà anche il decorso del termine di cui al punto n. 6 dell'ordinanza di delega per la fissazione del tentativo di vendita (da 90 a 120 giorni).

Il Professionista Delegato provvederà a far pubblicare sul PVP e sui siti, ove l'avviso è stato pubblicato, che la vendita è revocata per ordine del G.E. con il seguente avviso:

*“Il tentativo di vendita è revocato su disposizione del G.E.*

*Le cauzioni relative a offerte telematiche saranno restituite tramite bonifico bancario dal Professionista Delegato al soggetto offerente entro il termine di giorni 30, salvo i casi di comprovata urgenza debitamente motivata, mentre le cauzioni relative a offerte analogiche depositate presso la Cancelleria Esecuzioni immobiliari saranno restituite dal Cancelliere previa fissazione di apposito appuntamento telefonico o mezzo e-mail nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.”*

- 2) **Nelle procedure in cui gli avvisi di vendita siano stati depositati ma non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi REVOCATO.**
- 3) **In ogni caso i termini relativi agli adempimenti cui è tenuto il Professionista Delegato in base all'ordinanza di delega sono sospesi sino al 30 giugno 2020 (compreso).**

Deve considerarsi altresì sospeso il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo di sospensione (09 marzo – 15 aprile 2020) **il suo decorso riprenderà dal 16 aprile 2020.**

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

E' utile raccomandare l'inserimento della presente, a cura della Cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, eventualmente mediante deposito massivo.

## 6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 C.P.C.

I Delegati potranno continuare ad inviare le bozze dei decreti di trasferimento in via telematica.



Ove vi siano ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i delegati sono invitati a segnalarle in sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando l'apposita campanella).

Il G.E. si limiterà ad emettere i decreti nei soli casi urgenti, considerata la necessità di ulteriori attività di accesso ai pubblici uffici che l'emissione dei decreti di trasferimento comporta per i delegati e che al momento dovrebbero essere limitate al minimo per esigenze sanitarie.

## **7. PROGETTI DI DISTRIBUZIONE - APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI**

Considerato il combinato disposto di cui agli articoli 596 e 597 c.p.c. e tenuto conto dell'orientamento maggioritario della dottrina - secondo cui la **previsione di cui all'art. 631 c.p.c. non trova applicazione nell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione** poiché, in tal caso, la mancata comparizione delle parti **provoca per il disposto dell'art. 597 c.p.c. l'approvazione del progetto** - i GG.EE., dopo il periodo di sospensione (ossia dopo il 16 aprile 2020), possono valutare di svolgere le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione, **anche parziali, tenuto conto del termine di 30 giorni dal versamento del prezzo ai sensi dell'art. 596, co. 1 c.p.c.**, fissando con apposito provvedimento l'udienza in cui si avvisa:

- 1) che il Professionista Delegato provvederà al deposito telematico del progetto di distribuzione **almeno quindici giorni prima dell'udienza**, invitando il Delegato a controllare se siano già state liquidati i compensi degli ausiliari, sollecitandoli in caso negativo al deposito della relativa istanza affinché possa essere predisposto compiutamente il progetto di distribuzione; ai fini della predisposizione di progetti di riparto parziali, **il cui deposito viene sollecitato** tenuto conto della situazione economica emergenziale, qualora non fossero state ancora ultimate le operazioni di intavolazione del decreto di trasferimento, di cancellazione delle iscrizioni e di voltura catastale, il Professionista Delegato accantonerà le somme necessarie, determinandole in via prudenziale;
- 2) che nel caso in cui le parti non abbiano contestazioni da formulare, **il progetto si intenderà approvato ex art. 597 c.p.c. per effetto della mancata comparizione alla predetta udienza;**
- 3) che nel caso in cui le parti intendano formulare contestazioni al progetto di distribuzione, queste andranno depositate telematicamente **entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza fissata**; quindi il G.E. ai sensi dell'art. 83 c. 7 lettera h) del D.L. n. 18 del 2020 provvederà allo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di

note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e alla successiva adozione fuori udienza del relativo provvedimento.

**Il decreto di fissazione udienza, il progetto di distribuzione ed il provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione verranno comunicati dalla Cancelleria alle parti, al Professionista Delegato in forma telematica, e al debitore -ove non costituito- presso il domicilio eletto ovvero secondo le forme di cui all'art. 492, comma 2 c.p.c. presso la Cancelleria.**

I GG.EE. del Tribunale di Bolzano

Dott.ssa Francesca Bortolotti

Dott. Werner Mussner

Dott. Massimiliano Segarizzi



**TRIBUNALE DI  
BOLZANO**

**- UFFICIO FALLIMENTARE -**

---

C I R C O L A R E

**OGGETTO: mandati di pagamento**

AI CURATORI FALLIMENTARI

AGLI ISTITUTI DI CREDITO

ALLA CANCELLERIA FALLIMENTARE

A ASTE LEGALI per la pubblicazione sul sito WEB del Tribunale di Bolzano nell'area destinata a raccogliere le Circolari e le Linee Guida per i Curatori

Al fine di garantire un celere adempimento da parte delle procedure fallimentari del pagamento delle somme di denaro in favore di creditori o di terzi, nonché di evitare l'accesso dei Curatori agli Istituti di Credito depositari della liquidità delle procedure stesse,

**SI DISPONE**

che i Curatori ai sensi degli artt. 34, comma 4, LF e 16 bis, comma 9 bis, DL 18 ottobre 2012, n. 179 provvedano

- ad estrarre con modalità telematica copie dei mandati/autorizzazioni di pagamento
- ad attestare la conformità delle stesse agli atti contenuti nel fascicolo informatico
- ad inviare mezzo PEC copia conforme del mandato/autorizzazione di pagamento all'Istituto di credito affinché quest'ultimo esegua il bonifico dell'importo in favore del beneficiario.

SI CHIEDE CORTESEMENTE UN'ATTENTA COLLABORAZIONE DA PARTE DI TUTTI I  
SOGGETTI COINVOLTI PER GARANTIRE AL MEGLIO IL SERVIZIO.

Bolzano, 7.4.2020

I Giudici Delegati

dott.ssa Francesca Bortolotti

dott.ssa Cristian Longhi

## aggiornamento circolare-DL 8 aprile 2020, n 23

14 aprile 2020 11:20

Egr.Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Dott.ssa Francesca Bortolotti** che trova di seguito riportato.

Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

Buon giorno e buon inizio settimana!

Allego circolare aggiornata al DL 8 aprile 2020, n. 23.

La stessa prevede delle modifiche nei paragrafi relativi alle udienze prefallimentari ed ai concordati preventivi, modifiche evidenziate in giallo per facilità di lettura.

Un cordiale saluto

Francesca Bortolotti

---

*comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI*



**Procedure\_fallimentari\_DL\_8\_aprile\_20.23.docx**

21K

Bolzano, 9 aprile 2020

**TRIBUNALE DI BOLZANO**  
**UFFICIO FALLIMENTI**

**-AGGIORNAMENTO CIRCOLARE-**

**Ai Curatori, Commissari Giudiziali, Liquidatori Giudiziali, anche per l'inoltro ai Periti**  
**All'ordine degli Avvocati di Bolzano**

**p.c.**

**Alla Presidente del Tribunale**

**Alla Presidente della Prima Sezione Civile**

**Ad Astalegale.net per l'inserimento sul sito del Tribunale**

**Alla Cancelleria fallimentare, anche per l'inoltro a tutti i destinatari di cui sopra**

**Oggetto: AGGIORNAMENTO (evidenziato in giallo) della circolare del 20 marzo 2020 -  
disposizioni urgenti relative al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23**

I GG. DD. del Tribunale di Bolzano,

visti il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ed il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23,

ad integrazione della circolare comunicata in data 20 marzo 2020,

**DISPONGONO QUANTO SEGUE**

**UDIENZE PREFALLIMENTARI**

Premesso che l'art. 10 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 prevede l'improcedibilità delle istanze prefallimentari presentate fra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, si precisa che sulle istanze presentate nel predetto periodo non si dichiarerà l'improcedibilità, ma le stesse verranno trattate a far data dal 1

luglio 2020. Tale impostazione è dettata da una scelta di favore per il ricorrente che altrimenti si vedrebbe ulteriormente onerato del contributo unificato e del compenso del difensore nel dover riproporre una eventuale seconda istanza.

L'eventuale sussistenza di motivi di urgenza, diversi da quelli di cui agli artt. 10 e 69 bis l.f., la cui decorrenza dei termini è sospesa fra il 9 ed il 30 giugno 2020 in base all'art. 10 co. 3 del citato D.L., dovrà essere segnalata dall'istante, non potendo il giudice esaminare la sussistenza di elementi diversi da quelli emergenti dalla visura camerale.

### **ATTIVITA' DEL CURATORE**

Il Curatore sarà tenuto a tutti gli adempimenti che possono essere svolti telematicamente; tutte le ordinarie istanze (autorizzazioni, pareri, richieste di liquidazioni ecc.) verranno inoltrate dal Curatore esclusivamente tramite deposito telematico (pct).

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.f., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il Curatore vi procederà se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva quantomeno al 15 aprile 2020.

Le convocazioni del comitato dei creditori, se necessarie ed urgenti, possono essere disposte in videoconferenza o tramite call conference.

Sono da intendersi sospesi, sino al 15 aprile 2020, i termini per i depositi del programma di liquidazione e delle relazioni iniziali e dei rendiconti periodici dei curatori, nonché del deposito delle domande di ammissione allo stato passivo e del relativo progetto.

### **VENDITE COMPETITIVE**

Tutte le vendite competitive disciplinate dal cpc (art.107,2° co l.f.) verranno regolate secondo quanto stabilito dalla circolare per le esecuzioni immobiliari, che si allega in calce.

Per le vendite competitive di cui all'art.107, 1° co. l.f., il Curatore si adeguerà ai criteri di cui sopra.

Per la liberazione degli immobili si rinvia a quanto disposto in materia di esecuzioni immobiliari.

## **UDIENZE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO PER LE DOMANDE TARDIVE**

Al fine di garantire la celere distribuzione delle somme in sede di riparto finale, considerata l'emergenza economica conseguente a quella sanitaria, si sollecitano i curatori, non appena possibile, a depositare telematicamente il rendiconto, con richiesta di fissazione dell'udienza per l'approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 116 l.f.; il Giudice fisserà l'udienza con richiesta al Curatore (che curerà in ogni caso gli adempimenti di legge) di invitare gli istanti a dichiarare entro cinque giorni prima dell'udienza se intendano partecipare all'udienza o meno; quattro giorni prima dell'udienza il Curatore dovrà depositare telematicamente un atto con cui attesti l'avvenuta comunicazione della fissazione dell'udienza a tutti i creditori, le eventuali contestazioni pervenute e le eventuali richieste di partecipazione a tale udienza da parte dei creditori o del debitore; in caso in cui non sorgano contestazioni e nessuno dichiarerà di voler partecipare a tale udienza, il Giudice provvederà fuori udienza all'approvazione del rendiconto; in caso contrario, il Giudice si riserva di fissare nuova udienza, eventualmente anche da remoto se praticabile.

Analogha soluzione si adotterà per le udienze di verifica dello stato passivo relativamente alle **domande tardive**: il Giudice, previa istanza del Curatore, fisserà l'udienza con richiesta al Curatore (che curerà in ogni caso gli adempimenti di legge) di invitare gli istanti a dichiarare entro cinque giorni prima dell'udienza se intendano partecipare all'udienza o meno; quattro giorni prima dell'udienza, il Curatore dovrà depositare telematicamente un atto con cui attesti le eventuali osservazioni pervenute e l'eventuale modifica della sua originaria proposta, nonché le eventuali richieste di partecipazione a tale udienza da parte degli istanti; in caso in cui nessuno dichiarerà di voler partecipare a tale udienza, il Giudice provvederà fuori udienza; nel caso in cui ci siano richieste di partecipazione, il Giudice si riserva di fissare nuova udienza, eventualmente anche da remoto se praticabile.

## **RIPARTI**

**Ove sia possibile procedere a riparti parziali i curatori sono sollecitati a procedere con massima urgenza onde garantire il riparto delle somme giacenti sui conti correnti delle procedure per**



**far fronte all'emergenza economica conseguente all'emergenza sanitaria in atto**; il Curatore potrà di conseguenza, contestualmente al deposito del riparto parziale, chiedere anche la liquidazione di un acconto sul proprio compenso; qualora il Curatore ritenga che non sia possibile procedere al deposito del riparto parziale si prega di indicarne le motivate ragioni.

**Laddove sia già stato approvato il rendiconto, si dispone che il Curatore proceda senza indugio a predisporre e depositare il riparto finale**, indicando altrimenti le motivate ragioni che impediscono tale adempimento.

Il Giudice si riserva di adottare il provvedimento di deposito del riparto parziale o finale a far data dal 16.04.2020; in caso di assenza di reclamo contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 l.f. il Giudice lo dichiarerà esecutivo su richiesta del Curatore, ai sensi dell'art. 110 co. 4 l.f.

## **PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO E PROCEDURE MINORI**

Le udienze nell'ambito dei concordati preventivi (artt. 162, 163, 163bis, 179 e 180 l.f.) saranno fissate o rinviata a data successiva al 30 giugno 2020.

Premesso che i termini di cui all'art. 161 co. 6 l.f. sono da sempre considerati da questo Tribunale – in conformità all'orientamento ormai maggioritario e consolidato in giurisprudenza - termini di natura sostanziale e non processuale, e come tali non soggetti alla sospensione feriale e ora a quella dettata dall'emergenza Covid 19, si chiarisce che con la precedente circolare si era concessa provvisoriamente ed in via eccezionale la sospensione dei termini in assenza di previsioni specifiche che tenessero conto della grave situazione di emergenza a tutela delle imprese in situazioni di difficoltà.

Ora invece, alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 9 co. 4 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il debitore una volta ottenuto il termine, nonché la proroga dello stesso ex art. 161 co. 6 l.f., ha la facoltà di chiedere una ulteriore proroga sino a novanta giorni.

La predetta disposizione, confermando in tal modo la natura sostanziale dei detti termini, precisa che gli stessi già concessi e prorogati ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f. continuano a decorrere anche nel periodo di sospensione straordinaria (9 marzo - 30 giugno 2020), con la facoltà di chiedere una proroga aggiuntiva, eccezionale e motivata fino a 90 giorni.

**Si ribadisce che vengono confermati i termini per il deposito delle RELAZIONI INFORMATIVE PERIODICHE previste a carico del ricorrente,** al fine di consentire sia la commissario giudiziale che al Tribunale un effettivo controllo sull'andamento della procedura concordataria ed il rispetto di tutte le norme e dei principi che da queste discendono, anche se il loro mancato rispetto non ne farà conseguire la proposta di inammissibilità da parte del Collegio, **ma del loro inadempimento si terrà conto nel corso della procedura.**

### **RECLAMI**

Le udienze per i reclami ex artt. 26 e 36 l.f. verranno rinviate o fissate dopo il 30.06.2020.

I GG.DD. del Tribunale di Bolzano

Dott.ssa Francesca Bortolotti

Dott.ssa Cristina Longhi

**Bolzano, 15 maggio 2020**

**TRIBUNALE DI BOLZANO  
UFFICIO FALLIMENTI**

**CIRCOLARE N. 3 – FASE 2 COVID 19**

- **Ai Curatori e Commissari Giudiziali, anche per l'inoltro ai Periti**
- **All'Ordine degli Avvocati di Bolzano**
- **All'Ordine dei Commercialisti di Bolzano**

**p.c.**

- **Alla Presidente del Tribunale**
- **Alla Presidente della Prima Sezione Civile**
- **Ad Astalegale.net per l'inserimento sul sito del Tribunale**
- **Alla Cancelleria fallimentare, anche per l'inoltro a tutti i destinatari di cui sopra e l'inserimento telematico in tutti i fascicoli**

**Oggetto: disposizioni urgenti relative al decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 ed al decreto legge 30 aprile 2020, n. 28**

I GG. DD. del Tribunale di Bolzano,

vista la legge n. 27/2020 ed il decreto legge n. 28/2020,

ritenuto necessario - nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie imposte dalle autorità competenti e delle disposizione delle misure organizzative degli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige/Suedtirol dd. 11.05.2020 - assicurare anche nella "fase due" dell'emergenza Covid 19 un'attenta e costante vigilanza, nonché un'efficiente e decisa gestione delle procedure concorsuali da parte dei curatori, per distribuire tutte le somme disponibili sui conti delle procedure e al contempo

garantire la prosecuzione di tutta l'attività di amministrazione del patrimonio fallimentare, ed in particolare l'attività di liquidazione,

## **DISPONGONO QUANTO SEGUE**

### **I. UDIENZE PREFALLIMENTARI**

- 1) Premesso che l'art. 10 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 prevede l'improcedibilità delle istanze prefallimentari presentate fra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, si precisa che sulle istanze presentate nel predetto periodo non si dichiarerà l'improcedibilità, ma le stesse verranno trattate a far data dal 1.luglio 2020. Tale impostazione è dettata da una scelta di favore per il ricorrente che altrimenti si vedrebbe ulteriormente onerato del contributo unificato e del compenso del difensore nel dover riproporre una seconda istanza.

L'eventuale sussistenza di motivi di urgenza, diversi da quelli di cui agli artt. 10 e 69 bis l.f., la cui decorrenza dei termini è sospesa fra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 in base all'art. 10 co. 3 del citato D.L., dovrà essere segnalata dall'istante, non potendo il giudice esaminare la sussistenza di elementi diversi da quelli emergenti dalla visura camerale.

- 2) **Le istanze di fallimento in proprio** non si ritengono improcedibili, come anche già espresso recentemente dai Tribunali di Piacenza e di Milano.

Si rileva che la norma sull'improcedibilità sia ragionevolmente da intendersi posta a tutela del debitore rispetto a terzi che ne chiedano il suo fallimento. Diversamente, nel caso in cui sia lo stesso debitore a voler far emergere il proprio stato di insolvenza, la procedibilità si impone a tutela sia del debitore che dei terzi.

### **II. RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE E DI LIQUIDAZIONE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

- 1) **ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI**

Le attività del Curatore dovranno riprendere nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dall'autorità competente e delle disposizioni delle misure organizzative degli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige/Suedtirolo dd. 11.05.2020.

Si raccomanda in ogni caso che il Curatore svolga telematicamente tutti gli adempimenti che lo consentono.

Le riunioni del comitato dei creditori devono preferibilmente essere svolte in videoconferenza o tramite call conference.

**Per tutte le attività per le quali deve essere rispettato un termine di legge, i Curatori dovranno tenere conto del periodo di sospensione straordinaria tra il 9 marzo e l'11 maggio ed attestarne al giudice il relativo computo, indicandolo espressamente nelle rispettive istanze.**

## **2) LIQUIDAZIONE DEI BENI**

Si potranno riprendere le attività di liquidazione dei beni, compatibilmente con le disposizioni dei Capi degli uffici giudiziari dd. 11.05.2020, in particolare per quanto concerne le limitazioni relative agli accessi al Tribunale (art. 7 delle misure organizzative sopra richiamate).

Pertanto, le vendite allo stato andranno effettuate, nel perimetro della libertà di scelta di cui dispone il Curatore ai sensi dell'art. 107 co. 1 l.f., in forma **telematica pura, sincrona o asincrona**. La scelta tra le due tipologie verrà fatta dal Curatore in base al bene da sottoporre a vendita.

Per lo svolgimento delle vendite telematiche si consiglia di avvalersi del gestore già utilizzato per numerosi adempimenti funzionali all'efficiente governo delle procedure fallimentari, ciò per ragioni sia economiche che per ragioni di uniformità ed efficienza.

A tal fine è richiesto al Curatore di voler adeguare i programmi di liquidazione già predisposti, previa approvazione del Comitato dei creditori, laddove nominato, o di tenerne conto nella redazione dei nuovi programmi di liquidazione.

### 3) VENDITA DEGLI IMMOBILI COSTITUENTI ABITAZIONE PRINCIPALE

Si rammenta che ai sensi dell'art. 54-ter della L. n. 27/2020 *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.”*

Si ritiene che la disposizione citata sia applicabile anche alla procedura fallimentare quale forma di esecuzione collettiva. Pertanto la vendita degli immobili con tali caratteristiche sarà sospesa sino al 30.10.2020; di tale circostanza si dovrà dare conto nel rispettivo programma di liquidazione.

### 4) ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

L'attività di liberazione potrà riprendere nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, fatto salvo il caso di sospensione ai sensi dell'art. 54-ter L. n. 27/2020, il cui inserimento nella legge di conversione si ritiene superi quanto previsto dall'art. 103, comma sesto, che disciplina specificatamente i soli procedimenti amministrativi.

### 5) MANDATI

A modifica di quanto disposto con la precedente circolare dd. 07.04.2020, si dispone che il mandato di pagamento dovrà essere inviato dal Curatore in **formato nativo digitale** alla banca **via pec**.

### 6) UDIENZE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO PER LE DOMANDE TARDIVE

Al fine di garantire la celere distribuzione delle somme in sede di riparto finale, considerata l'emergenza economica conseguente a quella sanitaria, si sollecitano i Curatori, non appena possibile, a depositare telematicamente il **rendiconto**, con richiesta di fissazione dell'udienza

per l'approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 116 l.f.; il Giudice fisserà l'udienza con richiesta al Curatore di invitare gli istanti a dichiarare entro cinque giorni prima dell'udienza se intendano partecipare all'udienza o meno; quattro giorni prima dell'udienza il Curatore dovrà depositare telematicamente un atto con cui attesti l'avvenuta comunicazione della fissazione dell'udienza a tutti i creditori, le eventuali contestazioni pervenute e le eventuali richieste di partecipazione a tale udienza da parte dei creditori o del debitore; nel caso in cui non sorgano contestazioni e nessuno dichiarerà di voler partecipare a tale udienza, il Giudice provvederà fuori udienza all'approvazione del rendiconto.

La Cancelleria provvederà a scaricare l'evento, inserendo l'annotazione “**udienza a trattazione scritta**”.

Nel caso in cui ci siano contestazioni o richieste di partecipazione a tale udienza, il Giudice si riserva di fissare nuova udienza da remoto, e la Cancelleria provvederà a scaricare l'evento inserendo l'annotazione “**udienza da remoto**”

Analoga soluzione si adotterà per le udienze di verifica dello stato passivo relativamente alle **domande tardive**: il Giudice, previa istanza del Curatore, fisserà l'udienza con richiesta al Curatore di invitare gli istanti a dichiarare entro cinque giorni prima dell'udienza se intendano partecipare all'udienza o meno; quattro giorni prima dell'udienza, il Curatore dovrà depositare telematicamente un atto con cui attesti le eventuali osservazioni pervenute e l'eventuale modifica della sua originaria proposta, nonché le eventuali richieste di partecipazione a tale udienza da parte degli istanti; in caso in cui nessuno dichiarerà di voler partecipare a tale udienza, il Giudice provvederà fuori udienza.

La Cancelleria provvederà a scaricare l'evento inserendo l'annotazione “**udienza a trattazione scritta**”.

Nel caso in cui ci siano richieste di partecipazione a tale udienza, il Giudice si riserva di fissare nuova udienza da remoto, e la Cancelleria provvederà a scaricare l'evento inserendo l'annotazione “**udienza da remoto**”.

## **7) UDIENZE DI STATO PASSIVO TEMPESTIVE**

Considerato, da un lato, fondamentale assicurare la tutela della salute pubblica e, dall'altro, garantire la prosecuzione dell'attività nelle procedure concorsuali, i Giudici ritengono di ricorrere eventualmente alla previsione di cui all'art. 95 co. 3 l.f., che prevede espressamente che *“in relazione al numero dei creditori e all'entità del passivo, il Giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta **in via telematica** con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, **anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da terzi**”*.

Pertanto i GG.DD. si riservano di condividere quanto prima con i Curatori le modifiche che verranno eventualmente adottate circa le modalità di svolgimento in forma telematica delle udienze tempestive.

## 8) RIPARTI

**Si sollecitano i Curatori a procedere, ove sia possibile, alla predisposizione dei riparti parziali con massima urgenza, onde garantire la distribuzione delle somme giacenti sui conti correnti delle procedure per far fronte all'emergenza economica conseguente all'emergenza sanitaria in atto;** il Curatore potrà di conseguenza, contestualmente al deposito del riparto parziale, chiedere anche la liquidazione di un acconto sul proprio compenso; qualora il Curatore ritenga che non sia possibile procedere al deposito del riparto parziale, si invita gli stessi a voler indicarne le motivate ragioni.

**Laddove sia già stato approvato il rendiconto, si dispone che il Curatore proceda senza indugio a predisporre e depositare il riparto finale,** indicando altrimenti le motivate ragioni che impediscono tale adempimento.

In caso di assenza di reclamo contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 l.f., il Giudice provvederà alla declaratoria di esecutorietà su richiesta del Curatore, ai sensi dell'art. 110 co. 4 l.f.

A tal fine si ribadisce l'importanza che i **Curatori tengano conto del periodo di sospensione straordinaria tra il 9 marzo e l'11 maggio e ne ATTESTINO AL GIUDICE IL**



**RELATIVO COMPUTO, INDICANDOLO ESPRESSAMENTE NELLE RISPETTIVE ISTANZE.**

**III. PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO E PROCEDURE MINORI**

- 1) Le udienze ai sensi dell'art. 162 e 179, 163 e 180 l.f. verranno celebrate secondo lo schema dell'udienza cd. "mista" (i.e. trattazione scritta e, ove richiesto o necessario, da remoto, secondo il modello determinato per le udienze di rendiconto e di stato passivo tardivo).

L'udienza di cui all'art. 163 bis l.f. seguirà lo schema della vendita dei beni di cui al paragrafo II., 2) e ss.

Per l'udienza di adunanza dei creditori di cui all'art. 174 l.f., i Giudici si riservano di ricorrere alla previsione di cui all'art. 175 co. 2 l.f., che prevede espressamente che *"quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno 10 giorni prima dell'adunanza"*.

- 2) Quanto ai termini di cui all'art. 161 co. 6 l.f., il debitore ha la facoltà di chiedere, una volta ottenuta dal Tribunale la concessione del primo termine, nonché l'eventuale proroga, un'ulteriore proroga motivata sino a novanta giorni ai sensi dell'art. 9 co. 4 D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

- 3) **Tutti gli obblighi imposti con il decreto di apertura o di ammissione del concordato preventivo rimangono validi ed effettivi, e il loro mancato rispetto ne farà conseguire la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità.**

**Analoga regola vale per gli adempimenti a carico del Commissario giudiziale.**

**IV. RECLAMI**

Le udienze per i reclami ex artt. 26 e 36 l.f. verranno trattate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera f) L. 27/20 nel rispetto delle misure organizzative adottate dai Capi degli Ufficio giudiziari sopra richiamate.

**Si raccomanda la Cancelleria di curare l'inserimento della presente circolare in tutti le procedure prefallimentari, fallimentari e di concordato preventivi e di attenersi cortesemente alle indicazioni contenute nella stessa.**

**I GG.DD. si riservano di fissare una riunione (su TEAMS o su altra piattaforma informatica) con i Curatori al fine di illustrare il contenuto della presente circolare e chiarire eventuali dubbi.**

I GG.DD. del Tribunale di Bolzano

Dott.ssa Francesca Bortolotti

Dott.ssa Cristina Longhi

## teams riunione curatori

20 maggio 2020 12:20

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Dott.ssa Francesca Bortolotti** che trova di seguito riportato.

Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

### TRIBUNALE DI BOLZANO

#### UFFICIO FALLIMENTI

- **Ai Curatori**
- **Ai Commissari Giudiziali**

**OGGETTO: riunione in data 27 maggio 2020 per l'illustrazione della circolare dd. 15 maggio 2020, n. 3 – fase due Covid 19**

**Egredi Professionisti,**

**Siete invitati a partecipare alla riunione fissata per mercoledì 27 maggio 2020, ore 15.00 su Teams.**

A tal fine si invia il link sotto riportato, cui Vi dovrete collegare per accedere alla stanza virtuale appositamente dedicata a tale riunione.

Per una miglior riuscita dell'evento Vi preghiamo cortesemente di rispettare le seguenti **regole di partecipazione**: 1) disattivare immediatamente microfono e videocamera non appena accederete alla stanza virtuale; 2) non operare sul tasto AVVIA/INTERROMPI REGISTRAZIONE; 3) usare la "chat" del Team per rivolgere domande o chiedere di poter intervenire direttamente, verrà quindi data la parola secondo l'ordine delle richieste pervenute.

#### ORDINE DEL GIORNO

- Udienza verifica stato passivo con modalità telematica
- Vendite con modalità telematica
- Invio mandati di pagamento agli Istituti bancari
- Varie ed eventuali

In vista della riunione ZUCCHETTI provvederà ad inviare la documentazione relativa alle vendite telematiche ed ai mandati di pagamento affinché le S.V. possano prenderne visione ed individuare le questioni più problematiche da chiarire durante la riunione.

Il LINK per accedere alla riunione è il seguente:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab704d3065f6a4a6da5e00fb4775ce854%40thread.tacv2/1589958673500?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%22f5c051bf-0684-4a7f-a4b0-4235824c508f%22%7d>

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti

Dott.ssa Francesca Bortolotti

Dott.ssa Cristina Longhi

---

*comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI*